

 UNIONE EUROPEA	FONDI STRUTTURALI EUROPEI	pon 2014-2020	 MIUR	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)				
 ISTITUTO COMPRENSIVO SPOLETO 1 "DELLA GENGA - ALIGHIERI" VIA DON PIETRO BONILLI - SPOLETO Tel. e Fax 0743/49858 e mail pgic842001@istruzione.it Codice Fiscale 93023310548				

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

II CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'articolo 21 della Legge n. 59/1997, che attribuisce l'autonomia alle Istituzioni scolastiche;

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 "Regolamento in Materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche";

VISTO l'articolo 10 del T.U. 16/4/94, n. 297 (attribuzioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva);

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTE le Linee Guida ANAC attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTI, in particolare, i seguenti articoli del suddetto Decreto Interministeriale:

- articolo 43 comma 3, per cui *È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;*

- articolo 44 comma 4, secondo cui *Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni;*

- art. 45 comma 2, secondo cui *Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali: ... lettera h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;*

VISTO gli articoli 7 comma 6 e 6-bis del D. Lgs. 165/2001, contenenti disposizioni relative ai presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi agli esperti e alla pubblicità delle relative procedure comparative;

VISTE le Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2006 e n. 2/2008 relative al succitato articolo;

VISTI gli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009 relativi alle collaborazioni plurime;

VISTO il D.I. n.326/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009;

VISTA la Nota MIUR 06.03.2017 Prot.n. 9684 “Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019. Questioni operative”;

VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali Europei Programma Operativo

“Per la scuola , competenze e ambienti di apprendimento “ 2014-2020;

VISTA la nota prot. n.34815 del 02/08/2017 dell’Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali Europei

Programma Operativo “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento“ avente ad oggetto:

Attività di formazione -Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”;

ADOPTA

il seguente regolamento d’istituto per disciplinare, ai sensi dell’articolo 45, comma 2 lettera h del D.I. n. 129/2018, il conferimento di incarichi ad esperti esterni.

INDICE

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Art. 2 - Presupposti di legittimità

Art. 3 - Tipologie contrattuali

Art. 4 - Individuazione delle professionalità

4a Collaborazioni plurime

4b Affidamenti contratti di lavoro autonomo

Art. 5 - Procedura comparativa

Art. 6 - Conferimento degli incarichi senza esperimento della procedura comparativa

Art. 7 - Durata del contratto

Art. 8 - Determinazione del compenso

Art. 9 - Stipula del contratto

Art. 10 - Verifica dell’esecuzione e dell’incarico e cause di risoluzione

Art. 11 – Pubblicità dell’Avviso pubblico e dell’esito della procedura

Art. 12 – Interventi di esperti a titolo gratuito

Art. 13 – Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione al Dipartimento della

Funzione pubblica

Art. 14 – Incarichi nei progetti PON e POR

Art. 15 – Griglie di valutazione esperti interni ed esterni

Art. 16 – Selezione di personale interno per attività progettuali

Art. 17 – Disposizioni finali

Art. 18 - Entrata in vigore e applicazione

Art. 19 – Pubblicità del Regolamento

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 43 ss. del Decreto interministeriale n. 129/2018, le procedure e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.

Il Regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione della spesa per gli stessi stabilendo il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

Al fine di soddisfare le esigenze di cui sopra, in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare a tale scopo il personale interno, e in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 43, comma 3 del Decreto Interministeriale n. 129/2018, per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali o per indisponibilità o coincidenza con altri impegni di lavoro.

La scuola deve avere riguardo anche della specificità delle collaborazioni plurime, di cui all'articolo 35 del CCNL 29-11-2007: i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali, che per la realizzazione di specifici progetti, deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docenti. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità/servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio. Tale possibilità è data anche al personale A.T.A all'art. 57 del CCNL 29-11-2007. In questi casi il collaboratore non è considerato un esperto esterno, neppure ai fini del compenso, ferma restando la sussidiarietà del ricorso a simile situazione e l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione da parte del dirigente scolastico competente.

Rientrano nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2 – Presupposti di legittimità

Nel conferimento dell'incarico si terrà presente quanto disposto dall'art. 7 comma 6 del D.Lgs.n.165/2001 che recita testualmente:

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di*

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Circa la necessità di una *particolare e comprovata specializzazione universitaria*, fermo restando quanto previsto in merito alle esclusioni previste per tale requisito, si tiene conto di quanto stabilito dalle Circolari n.5/2006 e n.2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che evidenziano come la normativa ponga l'accento sulla qualità della prestazione: *per quanto concerne il requisito della particolare professionalità l'utilizzo dell'espressione "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria" deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale (Circ. n.2/2008).*

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Istituzione scolastica. È fatto, quindi, divieto all'Istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Il Dirigente Scolastico procede prioritariamente alla selezione tra il personale interno dell'Istituzione scolastica con procedura comparativa, con le stesse modalità previste per gli esperti esterni, delle istanze pervenute a seguito di pubblicazione di avviso.

L'Avviso rivolto al personale interno, pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica per almeno 7 giorni consecutivi festivi inclusi, indicherà: oggetto della prestazione, tempi di attuazione, durata del contratto, compenso massimo proposto, requisiti e criteri, modalità, modulistica e termini per la presentazione delle domande, tempi e modalità per gli eventuali ricorsi.

Qualora sia presente o disponibile nel corpo docente dell'Istituzione Scolastica una professionalità rispondente a quella richiesta, il Dirigente scolastico procederà, sulla base della graduatoria, conferendo alla medesima un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna istanza o nel caso in cui le istanze presentate siano escluse, l'Istituzione Scolastica può ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 o 57 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3 - Tipologie contrattuali

Qualora sia accertata l'impossibilità di disporre di personale interno, l'Istituzione Scolastica può ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime, ai sensi degli articoli 35 e 57 del CCNL 29/11/2007, come descritto al successivo articolo 4a.

Nel caso in cui l'Istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, per la realizzazione dell'attività progettuale inserita nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa o per specifiche attività anche obbligatorie per legge, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, conferisce loro incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, in presenza dei presupposti di legittimità di cui all'articolo 7, commi 5bis e 6 del D. Lgs. n. 165/2001, ovvero:

- a) contratti di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale;
- b) contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli articoli 2230 ss. del Codice civile.

Art. 4 - Individuazione delle professionalità

L'individuazione di esperti nell'ambito del personale di altre istituzioni scolastiche statali, mediante collaborazioni plurime, può precedere quella di esperti estranei all'amministrazione. All'individuazione si procede con procedura pubblica selettiva.

4a Collaborazioni plurime

Nel caso in cui l'Istituzione scolastica ritenga di avvalersi di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, l'incarico viene attribuito previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. 165/2001, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio ex articoli 35 e 57 CCNL del 29 novembre 2007.

L'Istituzione Scolastica pubblica sul proprio sito web un avviso rivolto al personale di altre Istituzioni Scolastiche, con il quale manifesta l'intenzione di far ricorso ad un docente o a personale ATA in servizio presso tali Istituzioni, delineando le caratteristiche della risorsa professionale di cui si necessita e definendo i criteri che informeranno la selezione. Contestualmente, l'Istituzione Scolastica può inoltrare alle altre Istituzioni Scolastiche una apposita comunicazione, al fine di rendere nota l'intenzione di far ricorso ad un docente o personale ATA in servizio presso tali Istituzioni. Qualora presso altra Istituzione Scolastica sia accertata la disponibilità di docenti idonei, sarà possibile instaurare un rapporto di collaborazione plurima, mediante apposita lettera di incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa alle condizioni di cui al precedente comma.

4b Affidamento di contratti di lavoro autonomo

Laddove la procedura di selezione rivolta al personale interno non abbia dato esito, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 del presente Regolamento, in alternativa al ricorso alle collaborazioni plurime, l'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti esterni ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mediante procedura selettiva comparativa.

Ai fini della selezione degli esperti esterni si procede attraverso avviso pubblico di selezione, da pubblicarsi sull'Albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica, sez. Amministrazione trasparente, per almeno quindici giorni consecutivi festivi compresi, salvo casi di motivata urgenza.

Nell'Avviso dovrà essere indicato:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione e l'ammissione alla procedura comparativa;
- c) durata dell'incarico;
- d) modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) tipologia contrattuale;
- f) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.
- g) dichiarazione dell'interessato, in caso di personale estraneo alla Pubblica Amministrazione, della sua precisa posizione giuridica e fiscale, in accordo alle tre grandi categorie individuate, in termini fiscali, ai sensi del D.P.R. 917/86:
 - lavoratore autonomo abituale
 - lavoratore autonomo occasionale
 - ditta individuale, cooperativa, società di fatto, in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata ecc.

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, le relative modalità di presentazione e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici relativi all'oggetto dell'attività richiesta, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013, con adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b) godimento dei diritti civili e politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.

Non possono partecipare alla procedura in esame:

- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo (D.P.R. 223/1967, art. 2);
- b) coloro che abbiano riportato condanne penali o siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale per i reati di cui al Libro II, Titolo II, Capi I e II del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali e dei privati contro la Pubblica

Amministrazione), che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, di poter costituire rapporti contrattuali con una pubblica amministrazione;

- c) coloro i quali siano a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali per i reati di cui al precedente comma;
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- e) coloro che abbiano riportato condanne per taluno dei reati in danno di soggetti minori di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Gli aspiranti devono essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata e/o affine al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. In base all'interpretazione autentica fornita dal DFP nella Circolare nr. 2/2008, si ritiene titolo attestante la comprovata specializzazione universitaria oltre alla Laurea Magistrale del vecchio ordinamento, sia quella quinquennale che quella triennale.

I requisiti di partecipazione di cui ai commi precedenti devono essere attestati dai candidati con apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 5 - Procedura comparativa

Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione dei *curricula* presentati, eventualmente anche avvalendosi di una commissione dallo stesso nominata, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

Ad ogni singolo *curriculum* viene attribuito un punteggio sulla base di elementi di valutazione predeterminati nell'avviso di procedura comparativa e specifici per l'incarico da conferire, in conformità con i seguenti criteri generali:

- a) adeguatezza e pertinenza del titolo di studio e di specializzazione ed eventuali altri titoli formativi o abilitazioni professionali posseduti in relazione all'incarico da conferire;
- b) livello di professionalità posseduta rispetto anche a precedenti esperienze lavorative in attività attinenti a quella oggetto dell'incarico, con particolare riguardo a precedenti di lavoro specifici nelle Istituzioni scolastiche o in altre pubbliche amministrazioni.

L'avviso può prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Sarà compilata una valutazione comparativa sulla base dell'assegnazione di un punteggio, così come stabilito all'art.15. Trattasi di elencazione non tassativa, da adattare alla specifica tipologia di incarico.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

- a) maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali;

- b) esperienze lavorative già svolte con valutazione positiva presso scuole;
- c) sorteggio.

Nell'Avviso pubblico potrà essere comunque valorizzata l'esigenza della rotazione.

Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'amministrazione, riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica inerenti il funzionamento amministrativo, l'amministrazione può predisporre, sulla base di appositi avvisi, elenchi e albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti dalle norme in vigore in materia di collaborazioni esterne.

L'inclusione in uno degli elenchi di cui al precedente comma non attribuisce al soggetto interessato alcun diritto al conferimento dell'incarico.

Art. 6 – Conferimento degli incarichi senza esperimento della procedura comparativa

L'Istituzione scolastica può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica caratterizzata da un rapporto "intuitu personae", che consente il raggiungimento del fine comportando un costo equiparabile ad un rimborso spese e comunque di modica entità, che il collaboratore svolge in maniera saltuaria, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili (Circ. 2/2008 del Dipartimento della Funzione pubblica);
- b) qualora non fosse presentata alcuna domanda in risposta all'avviso di cui al precedente articolo del presente regolamento, oppure nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste;
- c) quando sia necessario il ricorso a specifica professionalità insostituibile con altra figura.

Art. 7 - Durata del contratto

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione.

La possibilità di una proroga dell'incarico deve essere prevista nel contratto originario. L'eventuale proroga è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare le attività oggetto dell'incarico, e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Il contratto di incarico può essere motivatamente prorogato prima della naturale scadenza, esclusivamente in presenza di situazioni o circostanze sopravvenute non conosciute o conoscibili al momento del conferimento dell'incarico originario.

La proroga è consentita una sola volta e per un periodo non superiore a quello della durata iniziale del contratto. La proroga è comunicata per iscritto dal dirigente al soggetto incaricato, il quale la sottoscrive per accettazione.

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.

A seconda della tipologia di attività, potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Il compenso è da ritenersi comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di specifiche fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 8 - Determinazione del compenso

Il compenso massimo è così definito, in relazione al destinatario della proposta contrattuale:

- a) Personale interno (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche) impegnato in attività con gli alunni: i compensi specificati nella tabella allegata al C.C.N.L. in vigore.
- b) Personale estraneo all'amministrazione, impegnato in corsi di recupero con gli allievi: i medesimi compensi previsti per il personale interno.
- c) Personale estraneo all'Amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività:

Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfetario, diverso da quello fissato dalle tabelle annesse al CCNL: l'art. 2233 Codice Civile precisa che in ogni caso il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Pertanto, qualora siano richieste professionalità tali da giustificare il superamento, nello stabilire il compenso si può fare riferimento ai compensi fissati dal D.I. 326 del 12/10/1995 oppure alla circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/2/2009.

Nel caso di compenso eccedente l'importo tabellare, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario.

- ai sensi del **DECRETO INTERMINISTERIALE 326 DEL 12-10-1995**

TIPOLOGIA	IMPORTO*
Direzione, organizzazione	massimo € 41,32 giornalieri
Coordinamento, progettazione, produzione Di materiali, valutazione, monitoraggio	massimo € 41,32 orari massimo € 51,65 orarie per universitari
Docenza	massimo € 41,32 orari massimo € 51,65 orarie per universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro	massimo € 25,82 orari

* lordo percipiente, non comprensivo dell'Irap a carico dell'istituto

- Ai sensi della **CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 2/2009**

ATTIVITÀ DI DOCENZA E INSEGNAMENTO	
<p style="text-align: center;">Fascia A</p> <p>Docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale.</p> <p>Ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione;</p> <p>Dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza, rivolte ai propri dipendenti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza.</p>	<p>massimo € 100,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente</p>

<p style="text-align: center;">Fascia B</p> <p>Ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza.</p>	<p style="text-align: center;">massimo € 80,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente</p>
<p style="text-align: center;">Fascia C</p> <p>Assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore.</p> <p>Professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza.</p>	<p style="text-align: center;">max. € 50,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.</p>

TUTOR	
<p>Rientrano nella figura del tutor i soggetti (interni o esterni: co.co.pro, co.co.co o a prestazione d'opera professionale) di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula.</p> <p>Pertanto, a seconda della tipologia d'intervento, la figura del tutor può essere riferita:</p> <p>a) all'aula (in caso di attività corsuale "frontale");</p> <p>b) alla formazione aziendale (per interventi formativi in costanza di rapporto di lavoro);</p> <p>c) allo stage (in caso di attività di stage prevista nell'ambito del progetto);</p> <p>d) alla formazione a distanza (in caso di azioni formative nelle quali il momento dell'insegnamento è spazialmente e/o temporalmente separato da quello dell'apprendimento).</p>	<p style="text-align: center;">Soggetti esterni:</p> <p style="text-align: center;">massimo € 30,00/ora per i tutor delle categorie a), b) e c);</p> <p style="text-align: center;">massimo € 50,00 per i tutor della categoria d)</p> <p style="text-align: center;">al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.</p>

Art. 9 - Stipula del contratto

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.

Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

Il contratto, ai sensi della deliberazione in sede di controllo della Corte dei Conti del 15/02/2005 n. 6, deve avere il seguente contenuto minimo:

- a) le parti contraenti;
- b) l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- c) la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- d) il corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- e) le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- f) luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- g) impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito (report finale);
- h) la previsione della clausola risolutiva espressa e delle eventuali penali per il ritardo;
- i) la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in proporzione allo stato di avanzamento della prestazione;
- j) la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello della sede principale dell'Istituzione scolastica;
- k) l'informativa ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione è quella di un rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera o prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt.2222 ss. e 2230 ss. del Codice Civile.

La documentazione relativa al contratto di prestazione d'opera è tenuta dal DSGA; il contratto completo è pubblicato all'Albo pretorio online dell'istituto e nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'Istituzione scolastica.

Art. 10 - Verifica dell'esecuzione e dell'incarico e cause di risoluzione

Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Regolamento, vengono effettuati dalla segreteria amministrativa ai sensi degli articoli 71 ss. del D.P.R. n. 445/2000, e con gli effetti di cui all'articolo 75 del medesimo decreto. Pertanto, l'Istituzione scolastica, in caso di dichiarazioni mendaci, o in presenza di omissioni costituenti

falsità, è tenuta a procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni fino a quel momento erogate.

Al contratto viene applicata una clausola risolutiva espressa, che viene accettata da entrambe i contraenti con la sottoscrizione del contratto medesimo, ai sensi degli articoli 1456 ss. del Codice civile. La clausola in parola prevede la risoluzione di diritto del contratto, da comunicarsi a cura dell'amministrazione scolastica con preavviso scritto e motivato, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- a) inadempienze riferite a comportamenti offensivi e irrispettosi verso gli alunni;
- b) inadempienze nella prestazione oggetto dell'incarico, giudicate dal Dirigente scolastico di natura tale da pregiudicare il risultato dello stesso;
- c) mancata integrazione delle prestazioni nella fattispecie prevista dal secondo comma del presente articolo;
- d) mancata consegna dell'elaborato finale di cui al comma 3, lett. g dell'articolo 9 del presente Regolamento.

In caso di risoluzione anticipata e mancata conclusione delle attività oggetto dell'incarico, e in ogni caso di parziale adempimento delle prestazioni dovute, il Dirigente scolastico, previa quantificazione delle attività rese e dell'utilità conseguita, e previa comunicazione all'interessato, liquida parzialmente il compenso originariamente pattuito.

Qualora il soggetto aggiudicatario decida unilateralmente la rescissione del contratto, non sarà corrisposto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento erogate, fatte salve motivazioni di salute debitamente documentate.

Art. 11 — Pubblicità dell'Avviso pubblico e dell'esito della procedura

L'atto di indizione e/o aggiudicazione della procedura viene pubblicato sull'Albo pretorio online dell'Istituzione scolastica, ai fini e con gli effetti di pubblicità legale, di cui all'articolo 32 della L. 69/2009.

Ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs n. 33/2013, inoltre, sono oggetto di pubblicazione obbligatoria in formato tabellare, nella sezione "Amministrazione trasparente", sez. "Consulenti e collaboratori" del sito internet dell'amministrazione scolastica:

- Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo, per i quali è previsto un compenso, con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato;

Per ciascun titolare di incarico, inoltre, sempre in formato tabellare:

- Curriculum vitae;
- Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;
- Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o allo svolgimento di attività professionali;

Ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del suddetto "Decreto trasparenza" n. 33/2013, la pubblicazione delle tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate al Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'articolo 13 del presente Regolamento) costituiscono condizione legale di efficacia dell'atto di conferimento dell'incarico e per la liquidazione del rispettivo compenso.

Art. 12 — Interventi di esperti a titolo gratuito

E' prevista la possibilità di interventi specialistici a titolo gratuito da parte di personale esterno all'Istituzione Scolastica. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la R.C. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni, nonché il possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento. A tale scopo verrà redatto un incarico a titolo gratuito.

Art. 13 — Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.Lgs. n. 165/2001.

L'Istituzione scolastica deve procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni degli incarichi conferiti ad esperti esterni, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53 comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001.

La suddetta comunicazione, relativa alle tabelle di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 11 del presente Regolamento, costituiscono condizione legale di efficacia dell'atto di conferimento dell'incarico e per la liquidazione del rispettivo compenso.

Art. 14 — Incarichi nei progetti PON e POR

Nel caso di incarichi (es. progettista, collaudatore, esperto, tutor, ecc.) conferiti nell'ambito dell'esecuzione di progetti finanziati a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale FESR/FSE ovvero di PO FESR/FSE della Regione Umbria, le disposizioni contenute nel presente Regolamento si uniformano a quelle diffuse dalle competenti Autorità di Gestione.

Art. 15 — Griglie di valutazione esperti interni ed esterni

Nei progetti d'istituto per il reclutamento di esperti interni ed esterni (anche per i PON-FESR/FSE e POR-FESR/FSE, ma esclusa le figure di progettista e collaudatore) si adottano le seguenti griglie di valutazione:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE	
TITOLI CULTURALI	PUNTI
Laurea vecchio ordinamento o magistrale: fino a 100/110 da 101/110 a 110/110 e lode Laurea triennale (da valutare in alternativa al possesso di Laurea)	10 15 5
Attestazioni informatiche riconosciute (2 punti per attestato, max 2 attestati)	max 4
Dottorato di ricerca (coerente con l'oggetto dell'incarico)	5
Master I Livello e Corsi di perfezionamento annuali post-laurea coerenti con la tipologia proposta (3 punti per titolo, max 2 titoli)	max 6
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	30

GRIGLIA DI VALUTAZIONE	
TITOLI PROFESSIONALI	PUNTI
Esperienze di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico (5 punti per ogni docenza, fino ad un massimo di 4 docenze)	max 20
Esperienze di docenza nell'attività oggetto dell'incarico (1 punto per ogni docenza, fino ad un massimo 5 docenze)	max 5
Pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico	max 10
Iscrizione all'albo professionale	10
Precedenti esperienze lavorative in altre amministrazioni pubbliche in attività coerenti con l'oggetto dell'incarico	5
Precedenti esperienze lavorative in istituzioni scolastiche in attività coerenti con l'oggetto dell'incarico	10
Precedenti esperienze lavorative come libero professionista, ovvero in enti privati / società (anche cooperative) /ditte/onlus in attività coerenti con l'oggetto dell'incarico	5
Corsi di aggiornamento/formazione frequentati (0,5 punti per corso coerente con l'oggetto dell'incarico concluso con attestazione, fino ad un massimo di 10 attestazioni)	max 5
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	70

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato è pari a 100 punti, dati dalla somma di massimo 30 punti per i titoli culturali e massimo 70 punti per le esperienze professionali. A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più giovane.

Nei Progetti PON/FESR per il reclutamento di esperti interni e esterni, per la figura del **progettista** e del **collaudatore**, si adotta la seguente griglia di valutazione:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE	
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI	PUNTI
Esperienza conseguita nei progetti PON-FESR/FSE e POR FESR/FSE in qualità di progettista/collaudatore (5 punti per ogni esperienza maturata fino ad un massimo di 25 punti)	max 25
Titoli e attestati comprovanti la conoscenza dei progetti PON-FESR/FSE e POR-FESR/FSE (1 punto per ogni attestazione fino ad un massimo di 5 punti)	max 5
Titoli e attestati comprovanti conoscenze di amministrazione e di contabilità della scuola (1 punto per ogni titolo/attestato posseduto, fino ad un massimo di 5 punti)	max 5
Laurea magistrale o vecchio ordinamento, attinente alle aree di informatica, telecomunicazioni, elettronica, economia o pubblica amministrazione	
punteggio fino a 100/110	5
da 101/110 a 110/110 e lode	10
Dottorato di ricerca e/o Master I/II Livello e Corsi di perfezionamento annuali post-laurea coerenti con l'oggetto dell'incarico	5
Attestazione comprovante la conoscenza della lingua inglese	5
Particolari mansioni di responsabilità ed incarichi comprovanti esperienza maturata nell'ambito informatico (1 punto per ogni mansione/incarico fino ad un massimo di 5 punti)	max 10
Per ogni mansione di cui al punto precedente, svolta all'interno dell'Istituto (1 punto per ogni incarico/mansione, fino ad un massimo di 5 punti)	max 5
Particolari mansioni di responsabilità ed incarichi comprovanti esperienza maturata nel profilo di project manager, progettista o figura gestionale nell'ambito di programmi finanziati da fondi strutturali UE (2 punti per ogni mansione/incarico fino ad un massimo di 10 punti)	max 10
Per ogni mansione di cui al punto precedente, svolta all'interno dell'Istituto (1 punto per ogni incarico/mansione, fino ad un massimo di 5 punti)	max 5
Particolari mansioni di responsabilità comprovanti esperienza maturata nell'ambito amministrativo e gestionale della scuola	5
Esperienze di progettazione per la PA con procedure di acquisto gestite sul MEPA tramite piattaforma di e-procurement della Consip o altre piattaforme equivalenti (5 punti per esperienza, fino ad un massimo di 10)	max 10
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	100
A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più giovane	

Salvo diversamente determinato, si adotta la seguente griglia di valutazione per il reclutamento del RSPP:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE	
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI	PUN
Laurea vecchio ordinamento/specialistica (art. 32, comma 5. del D. Lgs. n. 81/2008)*	30
Laurea triennale (art. 32, comma 5. del D. Lgs. n. 81/2008)*	20
Diploma integrato da corsi di formazione con attestati (art. 32, commi 2 ss. del D. Lgs. n. 81/2008)*	10
Esperienza RSPP in Istituti scolastici (5 punti per ogni esperienza professionale, fino ad un massimo di 40 punti)	max 40
Docenza in attività di formazione per Docenti, ATA e studenti nella scuola sul tema della sicurezza (2 punti per ogni docenza, fino ad un massimo di 20 punti)	max 20
Attestati di corsi di formazione specifici relativi all'oggetto del bando (1 punto per ogni attestato, per un massimo di 10 punti)	max 10
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	100

**I titoli sono alternativi; verrà valutato solo il titolo più elevato.*

La tabella sopra descritta presuppone che sia stato fissato dal Dirigente Scolastico il relativo compenso; in caso diverso, la tabella di cui sopra dovrà essere integrata con la valutazione dell'offerta economica come segue:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE	
	PUNTI
Offerta economica*	max 30
Laurea vecchio ordinamento/specialistica (art. 32, comma 5. del D. Lgs. n. 81/2008)**	20
Laurea triennale (art. 32, comma 5. del D. Lgs. n. 81/2008)**	10
Diploma integrato da corsi di formazione con attestati (art. 32, commi 2 ss. del D. Lgs. n. 81/2008)**	5
Esperienza RSPP in Istituti scolastici (5 punti per ogni esperienza professionale, fino ad un massimo di 30 punti)	max 30
Docenza in attività di formazione per Docenti, ATA e studenti nella scuola sul tema della sicurezza (3 punti per ogni docenza, fino ad un massimo di 15 punti)	max 15
Attestati di corsi di formazione specifici relativi all'oggetto del bando (1 punto per ogni attestato, per un massimo di 5 punti)	max 5
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	100

** Il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula: $P = P_{max} \times P_{min} / P_o$*

Dove P =Punteggio assegnato; P_{max} =Punteggio massimo assegnabile; P_{min} =prezzo più basso offerto in gara; P_o =Prezzo offerto dal singolo concorrente

*** I titoli sono alternativi; verrà valutato solo il titolo più elevato.*

Salvo diversamente determinato, si adotta la seguente griglia di valutazione per il reclutamento del Medico Competente:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE	
	PUNTI
Offerta economica*	max 70
Esperienza di medico competente in Istituti Scolastici (Punti 5 per ogni incarico fino ad un max di punti 30)	max 30
Esperienza di medico competente in altri Enti Pubblici (Punti 5 per ogni incarico fino ad un max di punti 30)	max 30
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	100

* Il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula: $P = P_{max} \times P_{min} / P_o$

Dove P = Punteggio assegnato; P_{max} = Punteggio massimo assegnabile; P_{min} = prezzo più basso offerto in gara; P_o = Prezzo offerto dal singolo concorrente

Art. 16 – Selezione di personale interno per attività progettuali

Per l'individuazione del **personale DOCENTE** da impegnare in attività progettuali si seguono i seguenti criteri ordinati per priorità, fatta salva l'eventuale specificità del progetto:

- a) Curriculum Vitae;
- b) Disponibilità;
- c) Eventuali esclusione del personale già impegnato in altri progetti;
- d) In caso di esubero, sorteggio pubblico.

Per l'individuazione del **personale ATA** da impegnare in attività progettuali si seguono i seguenti criteri ordinati per priorità, fatta salva l'eventuale specificità del progetto:

- a) Disponibilità;
- b) Eventuali esclusione del personale già impegnato in altri progetti;
- c) In caso di esubero, sorteggio pubblico.

Art. 17 — Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.

Sono disapplicate le disposizioni del Regolamento in contrasto con le citate norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.

Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d'istituto novellate dal presente Regolamento si intendono abrogate.

Art. 18 — Entrata in vigore e applicazione

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio d'istituto. Esso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 19 — Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nella sezione "Regolamenti", e sull'Albo pretorio online ai fini e per gli effetti di pubblicità legale di cui all'articolo 32 della L. 69/2009.

Approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n.64 del 29/10/2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Fioroni
*documento firmato
digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione
Digitale e normativa
connessa*